IT

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 settembre 2014 — Società italiana Calzature SpA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vicini SpA

(Cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P) (1)

(Impugnazioni — Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 40/94 — Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN» e «BY GIUSEPPE ZANOTTI» — Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l'elemento denominativo «ZANOTTI» — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso)

(2014/C 421/16)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrente: Società italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente), Vicini SpA (rappresentanti: M. Franzosi e C. Giorgetti, avvocati)

## Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.
- (1) GU C 233 del 10.8.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

(Causa C-341/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Articolo 3 — Perseguimento delle irregolarità — Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Recupero di restituzioni all'esportazione indebitamente percepite — Termine di prescrizione — Applicazione di un termine di prescrizione nazionale più lungo — Termine di prescrizione di diritto comune — Misure e sanzioni amministrative)

(2014/C 421/17)

Lingua processuale: il portoghese

# Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

#### Parti

Ricorrente: Cruz & Companhia Lda

Convenuto: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

# Dispositivo

1) L'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle azioni giudiziarie intraprese dalle autorità nazionali nei confronti dei beneficiari di aiuti dell'Unione in seguito ad irregolarità constatate dall'organismo nazionale incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).